

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ASSORO E.....,PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA.

PREMESSO che:

- con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD), è stata data particolare attenzione ai dati delle pubbliche amministrazioni ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi

- l'articolo 50 del CAD stabilisce che, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime. Il CAD prevede che le pubbliche amministrazioni possano condividere le informazioni in possesso in modo che la loro azione sia più efficiente per l'utenza ed economicamente più conveniente

- l'articolo 58, nel porre l'attenzione sulla fruibilità dei dati, prevede che le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dal predetto articolo 50, predispongono apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati medesimi. La convenzione dovrà indicare i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia

- l'importanza dei dati della pubblica amministrazione è stata ulteriormente sottolineata con alcune disposizioni contenute nel decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, delineando così un contesto normativo che pone in primo piano le finalità di ottimizzazione delle risorse e razionalizzazione della spesa pubblica e, più in generale, la valorizzazione del patrimonio di dati pubblici.

VISTA la Delibera di G.C. n. del con la quale si autorizza l'accesso alla Banca dati Anagrafe agli Enti richiedenti, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni del Garante della Privacy, si approva lo schema di Convenzione da sottoscrivere con gli Enti richiedenti e si autorizza la Responsabile del Settore I alla sottoscrizione della Convenzione e all'attuazione della parte di competenza previo raccordo con la Software house per l'organizzazione tecnica delle attività

VISTA la nota prot. n. del con la qualeha richiesto l'attivazione di n..... utenze di accesso di sola lettura al sistema informatico dell'Ufficio Anagrafe per il rilascio telematico di certificazioni, al fine di consentire la visualizzazione delle informazioni necessarie all'esercizio delle competenze istituzionali

Le parti concordano

ART. 1

L'amministrazione comunale si impegna a mettere a disposizione l'accesso ai dati demografici della popolazione, al fine di consentire agli Enti richiedenti la visualizzazione e la produzione di stampe di informazioni anagrafiche. L'Ente può accedere alle informazioni contenute nella banca dati Anagrafica limitatamente allo svolgimento, ai sensi di legge, dei propri compiti d'istituto.

ART. 2

Le funzioni utilizzabili e le informazioni accessibili da parte dell'Ente sono le seguenti:

1. interrogazione dati anagrafici per quel che riguarda la residenza e la posizione individuale e familiare del cittadino;
2. ricerche cumulative dei nuclei familiari per via di residenza e per cognome;
3. esecuzione di stampe su supporto cartaceo e ad uso interno dei dati visibili a video.

E' esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo alterare i dati presenti in anagrafe. Inoltre l'Ente deve comunicare preventivamente al Dirigente-Ufficiale d'Anagrafe i nomi e gli

estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione e concordare con il medesimo Dirigente-Ufficiale d'Anagrafe le chiavi d'accesso personalizzate che saranno consegnate ai dipendenti abilitati alla consultazione dell'Anagrafe Comunale.

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall'Ente che accede ai dati, autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche concordate con i servizi comunali preposti, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni del Garante della Privacy;

L'Ente dovrà evitare l'ulteriore accesso ai dati anagrafici di personale non abilitato alla consultazione.

ART. 3

Il collegamento ai dati dovrà avvenire mediante modalità Web all'indirizzo Internet comunicato dall'Amministrazione Comunale. Per ragioni di sicurezza, l'interrogazione via Internet non avviene direttamente sulla banca dati principale dell'anagrafe della popolazione, ma su una replica dei dati originali. Tali dati sono aggiornati all'ultimo giorno lavorativo precedente la data di interrogazione.

ART. 4

L'Amministrazione Comunale conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati Anagrafica e del sistema di ricerca, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, ha altresì la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

ART. 5

Nessuna responsabilità, se non per dolo o colpa grave, deriva al Comune per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio, né per disservizi o maggiori spese derivanti dal variare delle tecnologie.

ART. 6

Il collegamento ad Internet è a carico dell'Ente che accede ai dati. Il Comune si fa carico della formazione del personale e supporta i tecnici dell'Ente nella configurazione della/e postazione/i di lavoro allestita/e presso i locali dello stesso.

ART. 7

Per l'accesso via Web alla copia della banca dati anagrafica della popolazione, in ragione del principio dello scambio di dati tra Pubbliche Amministrazioni inerenti le attività d'istituto e dello specifico ruolo ricoperto dall'Ente richiedente, non viene stabilito alcun canone.

ART. 8

La presente convenzione avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data in cui l'Amministrazione Comunale comunicherà all'Ente, per iscritto, l'abilitazione all'accesso alla predetta banca dati.

ART. 9

La convenzione si intenderà tacitamente rinnovata annualmente fatta salva la possibilità di approvare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie con apposita determinazione.

ART. 10

L'Amministrazione Comunale si impegna a rendere disponibile la banca dati dell'anagrafe automatizzata, nei termini già precisati, durante il normale orario di lavoro degli uffici ed a comunicare all'Ente, anche in presenza di brevi interruzioni, eventuali cause ostative alla

effettuazione del collegamento. Al di fuori del suddetto orario, la banca dati rimane a disposizione senza che alcun obbligo d'intervento e/o di comunicazione gravi sull'Amministrazione Comunale.

ART. 11

Non sono previste spese contrattuali.

ART. 12

La presente convenzione, redatta in due copie originali non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26-04-86, n.131.

IN MODALITA' DIGITALE

Per il Comune di ASSORO

Per.....

La Responsabile del Settore I

(Dott.ssa Maria Ruffetto)